

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

109.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4439-B)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore</i>	3, 5, 6, 8
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS)	6
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	4, 5, 6, 8
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	5, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4439-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, già approvato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 1° agosto 1991 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 23 gennaio 1992.

Comunico che nella seduta di ieri, 29 gennaio, la VI Commissione ha espresso parere favorevole. Comunico altresì che sul provvedimento riferirò io stesso, sostituendomi al relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni.

Ritengo doveroso riassumere al ministro Ruberti le questioni oggetto della discussione svoltasi ieri, durante la quale

tutti i gruppi hanno convenuto con il relatore sull'opportunità di ripristinare l'originaria formulazione dell'articolo 9, al fine di liberalizzare il ricorso delle imprese alla legge n. 46 ed al fondo per la ricerca applicata rispetto alla privativa in favore dell'IMI, affermata in epoca diversa.

Alla luce della riforma degli istituti di diritto pubblico — intervenuta dopo oltre mezzo secolo — che ne ha consentito la trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, si è provveduto a rimuovere le forme di privativa tuttora esistenti. In altri termini, ci si è mossi in base al principio che qualunque istituto autorizzato all'esercizio del credito speciale fosse legittimato a svolgere le funzioni riservate fino a quel momento solo ad alcuni (fermo restando naturalmente il valore delle singole istituzioni) preoccupandosi anche — considerata la materia sulla quale l'IMI ha esercitato la privativa — di sancire la stipulazione di una convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza di un'adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria.

Le forze politiche si sono dichiarate disponibili alla modifica del testo proveniente dal Senato, nel senso di ripristinare la soluzione da noi prospettata, previa acquisizione del parere della Commissione finanze. Tuttavia, si potrebbe anche predisporre un apposito ordine del giorno che chiarisca in modo coerente la volontà del legislatore, sulla base del quale chiedere l'adesione del Governo ad una sorta di interpretazione autentica della norma. Ciò consentirebbe di rimuovere gli ostacoli e le perplessità che hanno caratterizzato la discussione del disegno di legge.

Su tale ipotesi, invito il ministro Ruberti ad esprimere le proprie valutazioni.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità di svolgere alcune riflessioni sull'*iter* di questo provvedimento, caratterizzato da notevoli difficoltà presso l'altro ramo del Parlamento. Infatti, la sua assegnazione alla Commissione istruzione anziché alla Commissione industria ha innescato un contenzioso che è stato necessario dirimere tenendo presente la limitata disponibilità di tempo.

Superato questo ostacolo, ho partecipato alla discussione generale in Commissione ed ho sostenuto il testo approvato dalla Camera, che introduceva il superamento della privativa in favore dell'IMI per i progetti di cui alla legge n. 346 del 1988. Ho assunto tale posizione non solo per convinzione, ma anche in considerazione dell'opportunità di approvare il provvedimento evitando un ulteriore rinvio al Senato.

I motivi di urgenza che caratterizzano il disegno di legge sono riconducibili alla limitatezza delle risorse previste dalla legge finanziaria per il finanziamento della legge n. 46 del 1982, cui si aggiunge il vincolo del 10 per cento riferito a progetti internazionali come *Eureka*. Non ho difficoltà ad affermare che, per quanto riguarda la partecipazione a tali programmi, il nostro paese si trova particolarmente esposto sotto il profilo finanziario. Grazie all'impegno profuso dalle industrie italiane, infatti, l'Italia partecipa ad un numero di progetti europei superiore a quello che sarebbe stato consentito dalle risorse a disposizione: basti pensare al progetto *Jessi* per l'elettronica.

Ho momentaneamente tamponato la situazione ma, perdurando l'indisponibilità di risorse, dovrei prendere atto dell'impossibilità di sostenere tali progetti. Di qui l'urgenza di intervenire per rimuovere il vincolo del 10 per cento, considerato l'interesse del nostro paese a favorire i progetti di cooperazione multilaterale.

Le motivazioni che hanno spinto i gruppi comunista-PDS e della sinistra indipendente a riesaminare il testo presso l'altro ramo del Parlamento erano soprattutto legate alla preoccupazione che, non mantenendo una sede unitaria per il confronto tecnico, si giungesse ad una sorta di comitato delle istruttorie. Poiché sul piano tecnico è stata recuperata la sede unitaria per l'esame dei vari progetti, è stata predisposta la nuova formulazione che separa il momento tecnico da quello finanziario, prevedendo che il primo rimanga di competenza dell'IMI, mentre per il secondo sia possibile l'associazione di aziende. Probabilmente, la fretta con cui l'emendamento è stato formalizzato non ha consentito una opportuna valutazione delle sue implicazioni.

Ritengo si possa prendere in considerazione il suggerimento formulato dal presidente Viscardi, in ordine alla stipula di una convenzione tra l'IMI e il Ministero. In questa sede potremmo stabilire che la convenzione sia tale da dettare regole secondo le quali l'associazione finanziaria per i progetti risponda allo spirito del testo già deliberato dalla Camera. Potremmo svolgere una mediazione tra la preoccupazione emersa nell'altro ramo del Parlamento di riservare ad una sede unitaria l'esame tecnico e la necessità di precisare che la convenzione dovrà contenere norme e tipologie degli atti convenzionali che permettano l'associazione a finanziamento. Sono convinto di ciò e poiché la convenzione andrà stipulata immediatamente, esprimo fin d'ora il mio impegno formale a predisporla in questi termini ed a trasmetterla al Parlamento per una verifica dell'impegno assunto.

Ribadisco la necessità di eliminare la riserva del 10 per cento per i progetti internazionali: diversamente, incontreremo difficoltà nel mantenere gli impegni internazionali assunti con i vari programmi riguardanti anche settori strategici, come l'alta definizione, l'elettronica ed i trasporti.

Ritengo che accedendo a questa soluzione riusciremo a contenere il danno ed a varare una legge caratterizzata da

aspetti molto positivi, come la migliore definizione dei soggetti e delle procedure. Ho presentato questo disegno di legge di riforma non appena assunta la responsabilità del dicastero e mi spiace che il suo esame debba concludersi così frettolosamente.

RENATO STRADA. Vorrei manifestare non tanto imbarazzo, quanto la difficoltà di valutare la questione nei termini prospettati dal presidente, in ragione della straordinarietà della seduta convocata a ridosso del termine dalla legislatura, dell'assenza del relatore e della scarsa partecipazione dei commissari.

L'imbarazzo scaturisce dal fatto che, come ha opportunamente ricordato il presidente Viscardi, tutti i gruppi si erano pronunciati per l'eliminazione della cosiddetta privativa in favore dell'IMI nella gestione delle domande concernenti la legge n. 46.

Si era deciso di stabilire contatti con i colleghi della VII Commissione del Senato per illustrare le ragioni sottese al testo da noi approvato, per accelerare l'esame della terza lettura e giungere definitivamente all'approvazione del provvedimento. Ricollegandomi a quanto affermato dal ministro Ruberti, mi domando se non si possano perseguire strade diverse per dare soluzione al problema, coerentemente con l'opinione unanime espressa dai gruppi presenti in Commissione.

Poiché dubito che vi sia uno spazio per un'ulteriore lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ancorché il Senato non chiuderà i battenti oggi, penso risulterebbe più opportuno rinviare l'approvazione definitiva del disegno di legge alla prossima legislatura, nel corso della quale le Camere potrebbero licenziarlo in piena convinzione e non in condizioni precarie, posto che tutti vogliamo eliminare il vincolo del 10 per cento. Il ricorso all'ordine del giorno potrebbe risultare valido, ma rappresenterebbe pur sempre uno strumento d'interpretazione, il che non consentirebbe di omogeneizzare le funzioni tecniche a

quelle finanziarie sulla base di criteri generali, validi per tutti e definiti dal Governo.

Per tali ragioni, ribadisco l'opportunità di affidare l'approvazione del provvedimento ai futuri componenti la Commissione attività produttive: ciò significa rinviare solo di qualche mese l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Prospettando l'ipotesi di approvare definitivamente il provvedimento, unitamente alla predisposizione di un ordine del giorno di interpretazione autentica, intendevo rinviare alla nuova legislatura l'eventuale verifica di esiti non coerenti. A questo punto, delle due l'una: se le dichiarazioni del Governo (e non abbiamo motivo di dubitarne) fossero coerenti con l'impegno contenuto nell'ordine del giorno — in cui si parla di una sorta di agenzia del Ministero che non incide sui meccanismi più strettamente finanziari — si tratterebbe di individuare i criteri per rendere concreto tale impegno; in caso contrario, le nuove Camere dovrebbero modificare una parte del provvedimento.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 4439 è stato oggetto di una trattazione lunghissima sia da parte nostra, sia da parte dei senatori, per cui rinviare alla nuova legislatura l'intera problematica dell'articolo 9 sarebbe inutile. Invece, se l'attività dei futuri componenti di questa Commissione fosse concentrata solo sull'attuazione dei contenuti dell'ordine del giorno, risulterebbe più limitata la materia sulla quale incidere con un nuovo provvedimento legislativo. Per tali motivi — se non vi sono posizioni di chiusura — mi permetterei di insistere sull'approvazione del testo così come è stato licenziato dalla VII Commissione del Senato, unitamente all'ordine del giorno.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In realtà, se la legge entrerà in vigore andrà immediatamente stipulata la convenzione e la verifica del manteni-

mento dell'impegno relativamente all'introduzione di questi elementi rimane personale.

ONELIO PRANDINI. L'ordine del giorno così come preannunciato riconfermerebbe che l'IMI rappresenta l'unica sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti; come legislatori ci troveremo nella situazione di relegare tutti gli altri istituti ad una sorta di « serie B ». Non accederò mai ad una soluzione del genere, anche perché presupporrebbe che il legislatore si ponesse nei confronti del sistema creditizio con la volontà di instaurare un rapporto sempre più competitivo al suo interno. Lo abbiamo già fatto per la legge n. 317: dobbiamo smantellare le privative di certi istituti, come è accaduto per il Mediocredito centrale. So che il mio gruppo al Senato ha votato a favore delle modifiche.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Le ha proposte...!

ONELIO PRANDINI. Ha fatto molto male! È l'ennesima prova dell'inutilità di un Parlamento bicamerale! Non me la sento, pertanto, di aderire ad un ordine del giorno come quello preannunciato dal presidente e non perché non nutra fiducia nei confronti del ministro...

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ho sostenuto il testo in esame — lo ripeto — per convinzione. Le difficoltà sono intervenute dalla stessa parte politica che oggi esprime le maggiori preoccupazioni.

RENATO STRADA. Non si tratta della parte politica che ha le preoccupazioni maggiori, ma dell'unica parte presente!

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. A causa dell'« affollarsi » delle urgenze è emerso il testo che oggi ci troviamo a discutere.

ONELIO PRANDINI. Sa benissimo, signor ministro, che le modifiche sono state predisposte dal senatore Vesentini, il quale, da uomo di università, tiene molto a non separare in più centri di potere la competenza tecnico-scientifica. Si tratta di un atteggiamento, se mi consentite un'affermazione che non deve suonare offesa alla categoria, da barone universitario e, poiché egli fa parte del gruppo della sinistra indipendente e io del gruppo comunista-PDS, non sono d'accordo con questa soluzione.

PRESIDENTE. Ritengo, a questo punto, che l'unica strada percorribile sia quella di approvare il testo con le modifiche richieste dai gruppi, auspicando che il Senato possa trovare lo spazio per un riesame.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949, che stipulino apposita convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti e aziende di una adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria. Per tali progetti le domande di ammissione sono presentate ad uno degli istituti o a una delle aziende indicati nel

presente comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delibera l'ammissione di ciascun progetto, secondo le procedure previste dai commi 2, 3, 5, e 6 dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sulla base dei pareri, ove richiesti, e delle istruttorie effettuate dall'ente finanziatore. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni.

1-bis. Il Ministro del tesoro apporta le conseguenti modifiche al proprio decreto in data 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 3 novembre 1988, in relazione a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, è sostituito dal seguente:

« 1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), che assocerà alle operazioni, su indicazione delle aziende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

In qualità di relatore, ho predisposto il seguente emendamento, teso a riproporre il testo già approvato dalla nostra Commissione:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, a concedere contributi in conto interesse sui mutui stipulati dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949, che stipulino apposita convenzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo accertamento dell'esistenza presso tali istituti e aziende di una adeguata struttura tecnico-amministrativa per l'istruttoria. Per tali progetti le domande di ammissione sono presentate ad uno degli istituti o a una delle aziende indicati nel presente comma. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delibera l'ammissione di ciascun progetto, secondo le procedure previste dai commi 2, 3, 5, e 6 dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sulla base dei pareri, ove richiesti, e delle istruttorie effettuate dall'ente finanziatore. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni.

1-bis. Il Ministro del tesoro apporta le conseguenti modifiche al proprio decreto in data 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana n. 258 del 3 novembre 1988, in relazione a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo ».

9. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni. relative al fondo speciale

per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 » (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4439-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Castagnetti Pierluigi, Cavagna, Cherchi, Corsi, Donazzon, Farace, Francese, Fumagalli Carulli, Grassi, Merloni, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Piredda, Prandini, Provantini, Rojch, Sanese, Serra Giuseppe, Strada e Viscardi.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 3 marzo 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO